

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

TARADASH. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la signora Luisa Avitabile, sentita come testimone nel processo sull'omicidio di Marta Russo, avvenuto nel maggio dello scorso anno all'università di Roma « la Sapienza », aveva redatto nel luglio successivo un memoriale relativo agli interrogatori subiti, nel corso delle indagini avvenute nel maggio e nel giugno 1997, come persona informata dei fatti;

il memoriale, pubblicato da un quotidiano (*La Repubblica*, 22 giugno 1998, Cronaca di Roma, p. III), è stato esibito, nell'udienza dibattimentale di ieri, 22 giugno 1998, dalla difesa di uno degli imputati;

il memoriale descrive la cronaca degli interrogatori, e mette in luce il reiterato ricorso, da parte degli inquirenti della questura di Roma, a metodi gravemente intimidatori, a ripetute e immotivate minacce di arresto, a reazioni inconsulte e verbalmente violente anche nei confronti degli altri testimoni, tali da condizionare la serenità e la veridicità delle deposizioni;

la questura di Roma non ha fornito alcuna nota ufficiale in replica ai fatti riportati dal memoriale, mentre commenti informali, riportati oggi da un quotidiano, arrivano a collegare i fatti in esso contenuti all'« opera di disinformazione organizzata » e all'« influente rete di solidarietà » su cui si baserebbe « da sempre » la difesa degli imputati, per concludere che dal memoriale non emerge che la polizia abbia commesso dei reati e che, in definitiva, tutto ciò che esso riporta sono solo « spudorate menzogne »;

Luisa Avitabile ha dichiarato di aver redatto il memoriale « dato l'intenso stato emotivo vissuto »;

il pubblico ministero ha chiesto la produzione degli atti per valutare se procedere nei confronti della Avitabile per falsa testimonianza;

l'articolo 188 del codice di procedura penale tutela la libertà morale del cittadino, nel procedimento di assunzione della prova, di fronte a qualsiasi mezzo coercitivo della volontà o a tecniche di subdola persuasione e dispone che « non possono essere utilizzati metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti »;

i fatti riportati nel memoriale — se accertati — dimostrano quali e quante siano state le pressioni adoperate dagli inquirenti, non solo nei confronti della Avitabile, ma anche degli altri testi;

le suddette pressioni fanno emergere fondati dubbi: sulla genuinità delle deposizioni raccolte nella fase delle indagini preliminari, sulla base delle quali, peraltro, i due imputati hanno già scontato dodici mesi di custodia cautelare non computabili in ragione di una pena che risulterebbe, allo stato dei fatti, non iniqua, ma inapplicabile;

la signora Avitabile è l'ennesima persona a denunciare i metodi seguiti dalla questura e dalla procura di Roma nel corso dell'indagine, a riprova o di una estesa e incomprensibile rete di complicità e di menzogne, o delle gravi violazioni di diritti fondamentali compiute dai responsabili dell'inchiesta;

se non ritengano opportuno, ciascuno per la propria competenza, accertare quali siano stati i metodi cui siano ricorsi gli inquirenti della questura di Roma per acquisire gli elementi di prova a sostegno dell'accusa nel processo per l'omicidio di Marta Russo;

se risulta che la procura della Repubblica di Roma, sollecita nell'annunciare provvedimenti nei confronti della testimone, abbia doverosamente avviato indagini per verificare la fondatezza dei fatti denunciati nel memoriale, e, in caso ne-

gativo, come i ministri responsabili intendano operare per la tutela dei diritti del cittadino;

quali iniziative il ministro dell'interno intenda adottare per verificare la responsabilità dei soggetti nominati nel memoriale di Luisa Avitabile, anche al fine di fornire elementi circa l'attendibilità delle deposizioni testimoniali che hanno fondato i capi di accusa nei confronti di Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro nonché il provvedimento di custodia cautelare adottato nei loro confronti. (3-02545)

TARADASH. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il 30 giugno prossimo il carcere dell'isola di Pianosa, che fa parte del Parco nazionale dell'arcipelago toscano, verrà definitivamente dismesso;

l'attività di sorveglianza è già stata notevolmente ridotta ed è attualmente limitata a due camionette della guardia carceraria e ad una sola imbarcazione del corpo forestale, che ha sostituito le nove motovedette operative ventiquattro ore su ventiquattro;

il presidente del parco, Giuseppe Tannelli, ha lanciato l'allarme, anche in coincidenza con l'avvio della stagione balneare, sul pericolo che le flotte di pescatori e i subacquei finiscano per danneggiare irrimediabilmente il ricchissimo patrimonio ittico e quello archeologico, inviolati per decenni, segnalando altresì che già da alcuni giorni alcuni pescherecci sono stati avvistati a circa 50 metri dalla costa;

per rimediare a tale situazione è nelle intenzioni del direttore del parco, Nino Martino, di acquisire le motovedette dismesse dalle guardie carcerarie per adibirle alla sorveglianza;

il decreto che istituisce l'ente di gestione del parco, dopo aver superato l'esame della Corte dei conti, è attualmente fermo al controllo della Ragioneria gene-

rale dello Stato e con poche probabilità l'iter procedurale si concluderà entro il 30 giugno;

il Wwf ha provveduto ad attivare la Guardia di finanza in forza di un recente accordo finalizzato a dotare la sorveglianza dell'isola dell'appoggio dei mezzi aerei e navali già operativi nelle zone più a rischio;

nell'isola dell'Asinara, la chiusura del carcere di massima sicurezza, in seguito alla totale eliminazione del servizio di sorveglianza, minaccia gravissimi danni all'ambiente marino precedentemente inviolato —:

se non ritenga necessario intervenire con tempestività, assumendo tutti i provvedimenti volti a garantire un'adeguata sorveglianza e tutela, al fine di evitare il danneggiamento irreparabile della ricchissima fauna ittica e del prezioso patrimonio archeologico dell'isola. (3-02546)

COLA e SIMEONE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

in tutto il territorio nazionale e particolarmente nelle grandi metropoli, l'uso dei motocicli ha avuto, negli ultimi tempi, una notevole diffusione, tanto che in città è difficile circolare se non si possiede uno scooter;

tale fenomeno, ha fatto nascere una serie di problemi, il più rilevante dei quali è costituito dal sistematico rifiuto della quasi totalità delle società di assicurazioni di stipulare polizza Rca per detti veicoli;

più specificatamente a Napoli, ove peraltro le condizioni economiche sono riconosciute come estremamente precarie, è applicata la tariffa più alta d'Europa;

a rendere ancor più pesante la situazione, le società di assicurazione richiedono, come *condicio sine qua non* per il rilascio del contrassegno, la stipula di altre polizze integrative, quali infortuni e vita;

è particolarmente grave che per la stipula di una polizza e per il rilascio di un contrassegno la quasi totalità delle imprese di assicurazioni impiega da 15 a 20 giorni, impedendo, in tal modo, illegittimamente agli utenti di utilizzare i motoveicoli da assicurare -:

se non ritenga che tale modo di procedere non sia illegittimo o quanto meno lesivo di alcuni diritti dei cittadini costituzionalmente tutelati;

se non sia il caso di assumere tutte le opportune iniziative o di adottare i necessari provvedimenti perché le società di assicurazioni abbiano un comportamento meno vessatorio, sia sotto il profilo economico che sotto quello dell'ingiustificato ritardo nella stipula delle polizze;

se, infine, non sia opportuno intervenire, con iniziative anche di tipo normativo, affinché le società di assicurazioni non impongano inammissibili condizioni per la stipula dei contratti di assicurazione.

(3-02547)

COLA, SIMEONE, FRAGALÀ e LO PRESTI. - *Al Ministro delle comunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

in Italia l'uso dei telefoni cellulari è diffuso a tal punto che vi sono oltre 10 milioni di apparecchi di telefonia mobile, il più alto numero di Europa;

tale diffusione è destinata ad essere incrementata con l'istituzione del terzo gestore;

il telefono cellulare ha, di fatto, sostituito le utenze domestiche ed in parte anche quelle degli uffici pubblici;

appare a questo punto opportuno, se non necessario, che i cittadini siano messi nella condizione di attingere, per la conoscenza dei numeri, ad elenchi appositamente predisposti -:

se non sia il caso che si preveda negli atti autorizzativi che i concessionari siano

obbligati a pubblicare gli elenchi dei loro utenti ed ogni altro servizio di informazione;

se non ritengano che quanto sopra non contribuisca a rendere più efficiente il servizio e ad eliminare gli evidenti disagi dei cittadini. (3-02548)

SAPONARA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

il 16 aprile 1998 la Corte di Cassazione 6^a sezione penale annullava, con rinvio, la sentenza di condanna del 5 giugno 1997, emessa dalla Corte d'appello di Milano, 3^a sezione penale, nel processo della metropolitana milanese nel quale era imputato anche Benedetto Craxi detto Bettino;

l'11 maggio 1998 un funzionario di cancelleria della 4^a sezione della Corte d'appello di Milano inviava un fax al dirigente della cancelleria della 6^a sezione della Cassazione con cui, riferendosi a precedente telefonata e su incarico del Presidente della sezione, chiedeva la trasmissione degli atti relativi a detto processo nonostante la sentenza non fosse stata ancora depositata;

l'11 maggio 1998, e cioè lo stesso giorno del fax di richiesta, il presidente della Cassazione dottor Tranfo autorizzava la trasmissione degli atti che pervenivano a Milano il 18 maggio;

il 15 maggio il primo presidente della Corte d'appello di Milano assegnava il processo alla IV sezione cui, peraltro, era pervenuto direttamente dalla Cassazione;

il 9 giugno veniva notificato ai difensori avviso di fissazione dell'udienza di rinvio per il giorno 14 luglio 1998;

la sentenza della Cassazione veniva depositata il 18 giugno;

la vicenda descritta presenta aspetti indubbiamente inquietanti. Il dottor Caccamo, che in altri procedimenti era stato ricusato per asserita inimicizia nei confronti di Craxi (ed in uno di questi la

Cassazione gli aveva rimproverato addirittura un linguaggio intemperante e comunque gratuito), assume strane iniziative quali: chiedere alla Cassazione la trasmissione a sé di un fascicolo senza che questo gli fosse stato preventivamente assegnato dal primo presidente della Corte d'appello e fissare l'udienza di discussione in sede di rinvio prima che fosse depositata la sentenza;

tale comportamento, a dir poco anomalo, si aggiunge ai tanti altri, anch'essi anomali, tenuti dall'Autorità giudiziaria milanese e più volte, ed invano, denunciati anche in sede parlamentare. Quali ad esempio: la vicenda testimoniata dal dottor Borrelli circa il proposito di « sfasciare » Berlusconi, attribuito al dottor Di Pietro ma condiviso o comunque subito dall'intero *pool* di Milano; l'invito a comparire notificato a Berlusconi (e prima comunicato al *Corriere della sera*) mentre presiedeva a Napoli il congresso sulla criminalità; la filosofia del « bastone e della carota » enunziata dal presidente Crivelli; il convincimento espresso dal dottor Borrelli (ed attuato dal *pool*, Gip e tribunale) di ritenere la notizia data a mezzo stampa equipollente alla notifica da effettuarsi a mezzo ufficiale giudiziario; la procedura di assegnazione dei processi secondo la quale fra i tanti Gip si ricorreva sempre al dottor Ghitti;

è di questi giorni, inoltre (si veda *il Giornale* del 24 giugno 1998), la notizia che il *pool* di Milano usava Pacini Battaglia come confidente e cercava, tramite il maresciallo Scaletta e comunque a dire del signor Pacini, di strappargli notizie atte ad « incastrare » l'avvocato Taormina, evidentemente, ad avviso dell'interrogante, solo perché non appartenente al *pool* degli avvocati graditi al *pool* di Milano. Da segnalare che Scaletta interrogava Pacini senza l'assistenza di difensore, pur essendone, lo stesso, provvisto di validissimi: così come era noto al *pool* —:

se non ritenga di sottoporre a verifica mediante ispezione la legittimità e la correttezza del comportamento del dottor Caccamo, del dottor Tranfo ed anche del

dottor Serianni, presidente della Corte d'appello di Milano;

se non ritenga, comunque e finalmente, di disporre una seria ispezione per verificare il modo con cui l'autorità giudiziaria di Milano ha amministrato (ed amministra) la giustizia e se lo ha fatto (e lo fa) applicando il codice di procedura penale vigente in tutta Italia ed il codice deontologico redatto dall'Anm per tutti i magistrati o se, invece, non ha applicato (o applica) diversi modelli processuali e deontologici costituenti addirittura un nuovo rito detto « rito ambrosiano ». (3-02549)

MAIOLO, BIONDI, SAPONARA, APREA, DONATO BRUNO, CASCIO, DIVELLA, FILOCAMO, FRAU, GAZZILLI, GIANNATTASIO, GUIDI, MAMMOLA, MANCUSO, MARINACCI, MARRAS, MATACENA, PIVA, REBUFFA, TABORELLI, TARADASH, VALDUCCI e ZACCHERA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 11 novembre 1995, a seguito di richiesta di giudizio immediato, avanti alla II sezione del tribunale di Caltanissetta presieduta dalla dottoressa Antonina Sabatino, è iniziata la trattazione del procedimento penale n. 71/95, nei confronti del dottor Giuseppe Prinziavalli, imputato del reato di cui all'articolo 416-bis codice penale per avere, nella sua qualità di presidente della Corte di assise di Palermo nel procedimento penale *maxi-ter*, « sconfessato l'impianto accusatorio » con il negare il carattere verticistico ed unitario di Cosa nostra;

tale procedimento si è protratto per oltre due anni e mezzo con appena 65 udienze;

alla udienza del 23 marzo 1998, la difesa, rappresentata dagli avvocati Vittorio Mammana e Roberto Tricoli, è stata costretta a rinunciare al mandato ritenendo compresso il diritto di difesa, per avere il presidente del collegio, durante tutto il corso del procedimento, reiterata-

mente negato tutti i mezzi di prova e privilegiato quelli del pubblico ministero, mostrando palese insofferenza nei confronti della difesa che veniva sempre fatta oggetto di rimproveri o rimbrotti;

a seguito di tale rinuncia, veniva nominato d'ufficio, l'avvocato Liborio Pastorello che chiedeva un congruo termine di due mesi per una sommaria ricognizione degli atti costituiti da oltre 50.000 pagine;

pur non trattandosi di processo da definire « con particolare urgenza », il presidente accordava un termine di solo tre giorni, dopo la requisitoria del pubblico ministero;

tale termine, rendeva impossibile l'effettivo espletamento del mandato comportando, altresì, riflessi negativi e gravemente penalizzanti per la difesa dell'imputato;

dopo la requisitoria del pubblico ministero del 27 aprile 1998, la richiesta del termine di due mesi veniva reiterata dal difensore di ufficio ma, ancora una volta, veniva rigettata dal presidente;

il difensore era « costretto » nella stessa udienza a concludere con la lapidaria formula di assoluzione « perché il fatto non sussiste »;

subito dopo, veniva emessa la sentenza di condanna nei confronti del giudice Prinziavalli -:

se non ritenga di avviare un accertamento ispettivo per verificare l'esistenza di profili di responsabilità disciplinare nei comportamenti sopra evidenziati, con particolare riferimento a:

i motivi per i quali il procedimento citato in premessa si sia protratto per oltre due anni con appena 65 udienze di trattazione;

le motivazioni per le quali all'udienza del 23 marzo 1998 il presidente del collegio ha negato tutti i mezzi di prova richiesti dalla difesa, ai sensi dell'articolo 507 del codice di procedura penale, costringendo i succitati legali della difesa, avvocato Mammana ed avvocato Tricoli, a rinunciare al mandato, ritenendo violato il diritto di difesa;

i motivi per i quali, alla richiesta del congruo termine di due mesi, a fronte di atti processuali costituiti da circa 50.000 pagine, avanzata dall'avvocato d'ufficio, dottor Pastorello, siano stati accordati solo tre giorni, tanto da costringere lo stesso difensore d'ufficio a rinunciare alla discussione della causa;

i motivi per i quali, dopo la requisitoria del pubblico ministero del 27 aprile 1998, richiesta di due mesi di termine avanzata dalla difesa, obiettivamente impossibilitata ad espletare il mandato nel breve tempo accordatole, sia stata nuovamente rigettata dal presidente del collegio, causando riflessi negativi e gravemente penalizzanti per il dottor Prinziavalli conclusi con una sentenza di condanna, in quanto il suo stesso difensore era « costretto » a concludere l'udienza, lapidariamente « perché il fatto non sussisteva »;

se non ritengano altresì di accertare se, per gli avvenimenti citati in premessa, possa sussistere una grave violazione del diritto di difesa ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

in caso affermativo, quali opportune iniziative intendano assumere ed efficaci provvedimenti adottare. (3-02550)